

**SCHEMA DI CONVENZIONE DI PROGRAMMA PER L'OTTEMPERANZA AGLI
OBBLIGHI DI ASSUNZIONE DI PERSONALE DISABILE (ART. 11, COMMA 1, L. 68/99)****TRA**

La Regione del Veneto CF 80007580279, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore della Direzione Lavoro, _____, nato a _____ il _____, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. _____

E

L'Agenzia delle Entrate (CF 06363391001), sede di Venezia, di seguito denominata datore di lavoro, nella persona del Direttore regionale dott. _____, nato a _____ il _____ autorizzato con _____

Premesso che:

Sulla base del prospetto informativo di cui all'art. 9 della Legge n. 68/99, che l'Agenzia ha presentato aggiornato al 31.12.2017, risulta che, per essere ottemperante alla legge n. 68/99, il datore di lavoro deve provvedere ad assumere nelle sedi operanti nel territorio della Regione del Veneto n. 84 lavoratori iscritti all'elenco del collocamento mirato.

Alla data di sottoscrizione della presente convenzione, gli obblighi di assunzione di personale disabile a cui è tenuto il datore di lavoro risultano essere pari a n. 82, a seguito dell'assunzione di 2 disabili effettuata nel corso del 2018 presso la sede di Padova.

L'art.11 della L. n. 68/99 prevede la possibilità, da parte dei datori di lavoro obbligati all'assunzione di personale disabile, di stipulare convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali previsti dalla norma.

L'utilizzo di tale strumento favorisce la programmazione e la gradualità delle assunzioni mirate, al fine di favorire per i lavoratori con disabilità un avviamento confacente alle loro caratteristiche professionali e personali e, per il datore di lavoro, una sostenibile progressione quali/quantitativa degli inserimenti e un'ottimizzazione dell'apporto lavorativo delle persone interessate.

Per tutta la durata della suddetta convenzione e per le quote in essa previste, il datore di lavoro è considerato ottemperante agli obblighi di assunzione previsti dalla Legge n. 68/99, purché rispetti l'articolazione temporale degli inserimenti prevista.

Il datore di lavoro ha attualmente in corso due convenzioni di programma: una sottoscritta con gli uffici del collocamento mirato dei Centri per l'impiego di Padova e una con quelli di Vicenza, che scadranno rispettivamente il 31.12.2019 e il 31.12.2018, per l'assunzione complessiva di 25 disabili.

si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto

La presente convenzione è stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della Legge n. 68/99 al fine dell'attuazione di un programma mirante alla progressiva e completa copertura della quota d'obbligo.

Art. 2 Sedi di inserimento lavorativo

Le n. 82 persone con disabilità che verranno assunte saranno inserite nell'organico delle seguenti sedi dell'Agenzia delle Entrate:



662f1b9e



SEDE	Numero di assunzioni da effettuare
Belluno	6
Padova	12
Rovigo	5
Treviso	11
Venezia	30
Verona	8
Vicenza	10

Art. 3 Profilo professionale delle persone con disabilità da inserire

Tutte le assunzioni previste in convenzione saranno effettuate per il profilo professionale di “Addetto alle funzioni di segreteria” (CP 2011 4.1.1.) con le mansioni riconducibili alla seconda Area F1 profilo professionale operatore - CCNL Comparto Agenzie Fiscali, per il cui accesso è necessario il diploma di scuola secondaria di primo grado.

Nelle richieste di avviamento saranno esplicitati nel dettaglio i requisiti di accesso in linea con quanto previsto dall'allegato A del CCNI Agenzie Fiscali 2002-2005 in relazione alle specifiche caratteristiche e attività professionali di operatore.

Art. 4 Articolazione temporale degli inserimenti

Le assunzioni devono avvenire nel tempo massimo di 5 (cinque) anni dalla stipula della presente convenzione di programma e dovranno essere effettuate osservando la seguente articolazione temporale:

Sedi	2018	2019 I sem	2019 II sem	2020 I sem	2020 II sem	2021 I sem	2021 II sem	2022 I sem	2022 II sem	2023 I sem
Belluno	1	1	2	1	1	-	-			
Padova	1	2	1	2	2	2	2			
Rovigo	1	1	1	1	1	-	-			
Treviso	2	2	2	2	1	1	1			
Venezia	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2
Verona	1	1	1	1	2	1	1			
Vicenza	1	1	1	1	1	2	1	1	1	

Art. 5 Modalità di individuazione e di avviamento dei lavoratori

1. Il Datore di lavoro presenta richiesta di avviamento al Centro per l'impiego del capoluogo, indicando il numero delle assunzioni che saranno effettuate per **le sedi** e i particolari requisiti richiesti.
2. Il Centro per l'impiego dovrà formulare la graduatoria secondo criteri al momento vigenti e trasmetterla all'Agenzia delle Entrate comunicando un numero di candidati al massimo triplo rispetto alla richiesta, avendo cura di evitare, all'approssimarsi della saturazione delle scoperture, un numero di candidati superiore al residuo assorbibile in base alla Tabella di cui al punto 4;
3. Il datore di lavoro convocherà i candidati per effettuare una prova di idoneità e, svolta la prova, presenterà richiesta di avviamento nominativo del/i candidato/i idoneo/i, rispettando l'ordine di graduatoria, anche oltre al numero indicato nella richiesta di avviamento e fino a concorrenza del numero di assunzioni da effettuare.
4. Il personale disabile in eccedenza rispetto alla richiesta di avviamento sarà computato ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, nel rispetto di quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
5. Nel caso non vi siano candidati che superano la prova di idoneità o risultino in numero insufficiente alla richiesta di avviamento, l'Agenzia provvede a segnalarlo al Centro per l'Impiego interessato che procederà inviando nuovi candidati ai posti di lavoro, come definito al precedente punto 2.



662f1b9e



Art. 6 Modalità di assunzione

Il datore di lavoro, a seguito del rilascio del nulla osta da parte del Centro per l'impiego competente rispetto alla sede di lavoro, provvede ad assumere il lavoratore disabile individuato con contratto di lavoro a tempo indeterminato applicando tutte le previsioni del Contratto collettivo applicato.

Art. 7 Servizi di consulenza e tutoraggio

La Regione del Veneto si impegna, tramite Veneto Lavoro, ad attivare forme di consulenza e tutoraggio dei percorsi lavorativi dei lavoratori inseriti, nel caso in cui il datore di lavoro lo ritenga necessario.

Art. 8 Disposizioni finali

1. Le convenzioni di programma ex art. 11 della Legge n. 68/99 sottoscritte con le Province di Padova e Vicenza attualmente in corso sono da ritenersi superate e assorbite dalla presente convenzione;
2. lo stato di realizzazione del presente programma sarà monitorato da Veneto Lavoro e verranno realizzate verifiche comuni tra le Parti con cadenza almeno annuale;
3. con l'adozione del presente programma, per la quota di lavoratori coinvolti e per la durata dello stesso, il datore di lavoro assolve all'obbligo di assunzione di lavoratori disabili di cui alla L. n. 68/99;
4. nell'eventualità che nel periodo di validità della convenzione, il datore di lavoro debba provvedere a nuovi inserimenti di disabili, per incremento della dotazione organica o per cessazioni di rapporti di lavoro di disabili presenti nelle sedi dell'Agenzia, si procederà agli inserimenti con le modalità previste in convenzione, concordandone i tempi di attuazione;
5. qualora, durante l'attuazione del programma di inserimento lavorativo oggetto della convenzione, intervengano eventi che, per previsione legislativa o amministrativa, si configurino come ipotesi di diminuzione degli obblighi di assunzione di personale disabile per il datore di lavoro, verrà aggiornata la programmazione degli inserimenti rimanenti;
6. per quanto non espressamente indicato, si fa riferimento alle norme e alle disposizioni vigenti.

Art. 9 Durata

L'efficacia della presente convenzione, firmata digitalmente, decorre dalla data di apposizione dell'ultima firma fino alla data dell'ultimo inserimento previsto dal programma di cui all'art.4, salve le variazioni di cui all'art.8.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relative alle attività riconducibili alla presente Convenzione e ai possibili successivi atti ad esso connessi, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Art. 11 Controversie

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto della presente Convenzione e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Il Foro competente è in via esclusiva quello di Venezia.



662f1b9e



Art. 12 Oneri Finanziari

Le Parti si danno atto che l'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri finanziari per la Regione del Veneto e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 13 Imposta di bollo e rinvio

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 tabella Allegato B al D.P.R. 642 del 26/10/1972 e s.m.i. e verrà registrato solo in caso d'uso a cura e spese di chi ne abbia interesse, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 161/86.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto, _____

Per il Datore di lavoro – Agenzia delle Entrate _____

